



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668852192 - fax 0668897350
Ufficio III - Reparto II

Oggetto: libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea ai sensi degli artt. da 9 a 15 del D.Lgs 206/07 di recepimento della direttiva 2005/36/CE.

Al fine di dare attuazione all' art. 13 del d. lgs. n. 206/2007, si invitano codesti Consigli nazionali a richiedere ai diversi Ordini provinciali di provvedere all'istituzione di una apposita sezione dell'albo ai fini della "iscrizione automatica" del professionista comunitario in ordine alla prestazione di servizi temporanea e occasionale.

Come previsto dalla normativa citata, infatti, (art.10 del d. lgs. n. 206/2007), il prestatore che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi è tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, questo Ministero con una dichiarazione preventiva scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.

Nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 13, questo Ufficio trasmetterà copia della dichiarazione di cui all'articolo 10 al competente Ordine o Collegio professionale, che provvederà ad una iscrizione automatica, in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi, tenendo presente che "l'iscrizione di cui al comma 1 è assicurata per la durata di efficacia della dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 1" e che "l'iscrizione all'ordine non comporta l'iscrizione ad enti di previdenza obbligatoria" (art. 13. co. 3 e 4, del d. lgs. n. 206/2007).

Appare opportuno evidenziare come, a parere di questa Direzione Generale, l'iscrizione automatica in esame trovi il suo fondamento normativo nel dettato di cui all'art. 9.4 del d. lgs. n. 206/2007, secondo il quale: "In caso di spostamento, il prestatore è soggetto alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e la responsabilità professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente".

Si rappresenta infine che, con riferimento all'iscrizione automatica relativa alla libera prestazione di servizi, che si ricollega ad una prestazione "temporanea e occasionale", si potrà ritenere sufficiente l'indicazione di un recapito di riferimento, senza dover richiedere al prestatore di servizi l'indicazione della residenza o del domicilio professionale in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE

Luigi Frunzio